Napoli 20 Novembre 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge del dì 12 di dicembre 1816 per l' amministrazione civile;

Vista l' altra nostra legge del dì 10 di gennajo 1817 sulle reali Segreterie, e Ministeri di Stato.

Viste le nostre reali istruzioni del dì 22 di gennajo 1817 sulla polizia;

Udito il nostro Consiglio di Stato

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.

Il Ministero della Polizia generale rimane abolito in esecuzione dell' articolo 11 della nostra legge del dì 10 di gennajo 1817.

ART. 2.

È parimente abolita la prefettura di polizia della città, e provincia di Napoli.

ART. 3.

Instituiamo in esecuzione della citata legge del di 10 di gennajo 1817 pe' nostri dominj al di quà del Faro una direzione generale di polizia residente in Napoli, la quale riunirà provvisoriamente le attribuzioni che, secondo le leggi in vigore, sarebbero della competenza così dell' abolito Ministero di polizia generale, come dell' abolita prefettura della città, e provincia di Napoli.

ART. 4.

La direzione generale di polizia instituita nell' articolo precedente sarà dipendente dalla nostra Segreteria, e Ministero di Stato di grazia e giustizia, meno che per quella parte di polizia amministrativa, per la quale l' abolita prefettura dipendeva dal Ministero degli affari interni, volendo che per questa parte anche la direzione generale dipenda da esso Ministero in quello stesso modo che n' è sinora stata dipendente l' abolita prefettura di polizia.

ART. 5.

La nominata direzione generale di polizia sarà amministrata da un direttor generale di polizia, sotto gli ordini rispettivamente ed a' termini dell' articolo precedente, de' nostri Segretarj di Stato Ministri di grazia e giustizia, e degli affari interni.

ART. 6.

Il direttor generale di polizia avrà alla sua immediazione per la città di Napoli e sobborghi alcuni funzionarj particolari di polizia; e per le provincie avrà gl' Intendenti. Per ciò che riguarda la polizia giudiziaria, po-

trà corrispondere co' procuratori generali presso le gran Corti criminali.

ART. 7.

Il nominato direttor generale di polizia avrà lo stesso rango de' direttori generali di prima classe delle pubbliche amministrazioni; ed oltre il soldo de' medesimi in annui ducati tremila seicento, avrà un soprassoldo di altri annui ducati ottocento, in guisa che il suo trattamento risulti in annui ducati quattromila quattrocento.

ART. 8.

Pe' nostri dominj al di là del Faro instituiamo in esecuzione della citata legge del dì 10 di gennajo 1817 un' altra direzione generale di polizia la quale risederà in Palermo. La medesima riunirà provvisoriamente tutte le attribuzioni che si esercitavano dalle abolite autorità di polizia, e che possono essere compatibili colle attribuzioni degli ordini giudiziarj ed amministrativi ultimamente stabiliti in quella parte de' nostri dominj.

ART. 9.

La direzione generale di polizia de' nostri dominj oltre il Faro sarà dipendente dal Ministero di Stato presso il nostro Luogotenente generale, il quale ne tratterà gli oggetti nel suo primo o terzo ripartimento; ed occorrendo, comunicherà per la risoluzione di essi col nostro Ministero di Stato di grazia, e giustizia, o con quello degli affari interni, secondo che gli stessi oggetti apparterranno all' uno, o all' altro de' citati ripartimenti e Ministeri di Stato, a' termini della distinzione fissata pe' dominj di quà del Faro nell' articolo 4. del presente decreto.

Digitized by Google

ART. 10.

La direzione generale di polizia de' nostri dominj oltre il Faro sarà amministrata da un direttor generale di polizia sotto gli ordini del Ministero di Stato presso il nostro Luogotenente generale.

ART. 11.

Il direttor generale di polizia de' nostri dominj oltre il Faro avrà alla sua immediazione per la città di Palermo e sua campagna alcuni funzionarj di polizia, e per le valli corrisponderà cogl' Intendenti, e co' proccuratori generali presso le gran Corti criminali ai termini dell' art. 6.

ART. 12.

Il direttor generale di polizia de' nostri dominj oltre il Faro avrà lo stesso rango de' direttori generali delle pubbliche amministrazioni stabilite in quella parte de' nostri dominj, ed oltre il soldo de' medesimi in ducati annui tremila, avrà un soprassoldo di altri annui ducati seicento, in guisa che il suo trattamento risulti in annui ducati tremila seicento.

ART. 13.

Il nostro Segretario di Stato Ministro di grazia, e giustizia presenterà alla nostra approvazione un regolamento organico delle due direzioni generali di polizia, il quale per la parte dipendente dal Ministero degli affari interni sarà fatto di accordo col Segretario di Stato Ministro di tal dipartimento.

ART. 14.

Nel modo stesso sarà formato, e sarà presentato alla nostra approvazione il progetto di uno statuto di polizia. Approvato da noi, e promulgato tale statuto, tutte le leggi, decreti, ordinanze, istruzioni, e regolamenti finora in vigore in tutto il nostro Regno rimarranno interamente abrogati.

ART. 15.

Tutti i nostri Segretarj di Stato Ministri, ed il Ministero di Stato presso il nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro, sono incaricati, ognuno nella parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Fir. — MARCHESE TOMMASI.
Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firm. = Marchese de Turris.

ART. 6.

Nel caso che in questa disamina s'incontrassero dubbj, si scriverà al Regio Procuratore del Tribunale civile competente, per avere dal medesimo i necessarj schiarimenti.

Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Fimato — MARCHESE DE TURRIS.

A01 1473508

Digitized by Google